



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio uso e assetto del territorio

Determinazione N. 1296 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LAVORI DI "COSTRUZIONE NUOVA CABINA SECONDARIA" IN COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE, VIA TINTORETTO. RICHIEDENTE: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ID 6098) - PROCEDURA SEMPLIFICATA.

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10, in particolare l’art. 45 sexies di delega, alle province inserite nell’elenco degli enti idonei, delle competenze regionali in materia di paesaggio;
- ii. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 146 che definiscono il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche (di seguito anche D.Lgs. 42/2004);
- iii. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia);

richiamate:

- la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015 n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciale” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alla Province (Art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- la delibera di Giunta Regionale n. 507 del 19 aprile 2016 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali - Ricognizione dei procedimenti in itinere da trasmettere alla Città metropolitana di Venezia”, in particolare il punto 4 del dispositivo che da atto che la competenza in materia di paesaggio, come disciplinata dal Titolo V bis della legge

regionale 23 aprile 2004 n.11 (artt. da 45 bis a 45 sexies), appartiene alla Provincia di Venezia, cui la Città metropolitana succede e subentra;

- la legge Regione Veneto 30 dicembre 2016 n. 30, con la quale è stato effettuato il “Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia”, in particolare l’art. 1 c. 2, che conferma in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite;

visti:

- i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell’ente con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, come da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024, con cui sono stati approvati, in via definitiva, il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale è previsto per l’Area Uso e assetto del territorio, tra gli altri l’obiettivo gestionale: "Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso";
- vii. il decreto n. 82/2023 del 29/12/2023 del sindaco della Città metropolitana di Venezia, relativo all’attribuzione dell’incarico di direzione dell’Area Uso e assetto del territorio all’ing. Nicola Torricella;
- viii. la determinazione n. 234 del 28/01/2025 con la quale il Dirigente ha individuato l’arch. Stefano Barbiero quale Responsabile del presente procedimento;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31.01.2024 è stata aggiornata la Carta dei Servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:
- a) l'Area uso e assetto del territorio, come Unità Organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) l'arch. Stefano Barbiero come Responsabile del procedimento;
 - c) il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

richiamati il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (di seguito D.P.R. 31/2017), a norma dell'art. 146, co. 9, del D.Lgs. 42/2004;

vista l'istanza del 15/04/2025, acquisita al prot. C.M. n. 25196, con cui la ditta E-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico, per i lavori di “costruzione nuova cabina secondaria” in via Tintoretto in comune di Campolongo Maggiore, e contraddistinto al catasto al fg. 7 - mapp. 550-551, su progetto a firma del geom. Bortolami Diego;

accertato che gli interventi previsti riguardano un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza della fascia di rispetto del corso d'acqua, denominato “Fiume Brenta” e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 142 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004;

verificato che le opere previste rientrano nell'elenco di cui all'allegato B alla voce n. 10 del D.P.R. 31/2017;

dato atto che il Responsabile del Procedimento, con nota del 24/04/2025, prot. C.M. n. 27159, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento e contestualmente ha richiesto l'integrazione della documentazione trasmessa, sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell'art. 2, co. 7 della L. 241/1990;

acquisita la nota in data 05/05/2025 con prot. C.M. n. 28816 con cui il professionista incaricato ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

preso atto che il Responsabile del Procedimento ha fatto propria la proposta di accoglimento della domanda redatta in data 07/05/2025 dal collaboratore all'istruttoria, arch. Mario Fletzer dipendente presso l'Area Uso e assetto del territorio esprimendo, in ottemperanza all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, compatibilmente con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, parere favorevole all'intervento in oggetto;

considerato che con nota del 08/05/2025 - prot. C.M. n. 30289, sono state trasmesse alla competente Soprintendenza e al comune di Campolongo Maggiore, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione allegata, tra cui gli elaborati di progetto che costituiscono a tutti gli effetti i documenti ufficiali a cui si riferisce il presente provvedimento;

vista la nota della Soprintendenza del 14/05/2025 prot. 16787, acquisita al prot. C.M. n. 32011, con cui ha espresso un parere favorevole all'intervento proposto a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione: *“considerato il contesto paesaggistico in cui si inserisce l'intervento e la vicinanza all'argine del fiume Brenta, origine del vincolo, nonché il diretto rapporto visivo con lo stesso, si ritiene necessaria la realizzazione di una schermatura vegetale lungo l'intero perimetro del manufatto. A tal fine si preveda la messa a dimora di siepi e arbusti di dimensioni adeguate in grado di garantire un efficace mascheramento visivo dell'opera, anche da punti sopraelevati (argine). Le essenze dovranno essere compatibili con il contesto ambientale e di pronto effetto. Dovranno inoltre essere assicurate le opportune cure colturali per garantire l'attecchimento della vegetazione, altrimenti si dovrà provvedere alla loro sostituzione”*;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 19 giorni (al 15/05/2025), al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina: <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-procedimento>;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO nella sezione P.T.P.C.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2025-2027);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP arch. Stefano Barbiero (rif. Mis Z10 del PIAO 2025-2027);

visto che il richiedente ha assolto all'obbligo dell'imposta di bollo in modo virtuale per l'istanza e per il presente provvedimento (autorizzazione Agenzia Entrate a Città metropolitana atto n. 97271/2016);

preso atto che la ditta, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 46, , ha dichiarato:

- di utilizzare le seguenti marche da bollo del valore nominale di euro 16,00:
 - num. identificativo 01210128611361 del 01/04/2025 per l'istanza;
 - num. identificativo 01210128611873 del 01/04/2025 per il provvedimento finale;
- che le marche da bollo in questione non saranno utilizzate per qualsiasi altro adempimento che ne richieda l'apposizione.

Determina

- 1) di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica alla ditta E-distribuzione S.p.A., per quanto concerne il vincolo relativo al bene paesaggistico individuato, per i lavori di "costruzione nuova cabina secondaria" in via Tintoretto in comune di Campolongo Maggiore, e contraddistinto al catasto al fg. 7 - mapp. 550-551, come da documentazione trasmessa alla competente Soprintendenza;
- 2) che il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio da rilasciarsi dal comune, ai sensi dell'art. 11, co. 11 del D.P.R. 31/2017, non conferendo titolo alcuno alla esecuzione degli interventi;
- 3) che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché ulteriori provvedimenti autorizzatori, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento;
- 4) che gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza che di seguito si riportano: *"considerato il contesto paesaggistico in cui si inserisce l'intervento e la vicinanza all'argine del fiume Brenta, origine del vincolo, nonché il diretto rapporto visivo con lo stesso, si ritiene necessaria la realizzazione di una schermatura vegetale lungo l'intero perimetro del manufatto. A tal fine si preveda la messa a dimora di siepi e arbusti di dimensioni adeguate in grado di garantire un efficace mascheramento visivo dell'opera, anche da punti sopraelevati (argine). Le essenze dovranno essere compatibili con il contesto ambientale e di pronto effetto. Dovranno inoltre essere assicurate le opportune cure colturali per garantire l'attecchimento della vegetazione, altrimenti si dovrà provvedere alla loro sostituzione"*;
- 5) che la presente autorizzazione paesaggistica rilasciata con procedura semplificata ai sensi dell'art. 11, co. 11 del D.P.R. 31/2017, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- 6) l'autorizzazione è immediatamente efficace per gli interventi per i quali non è necessario acquisire alcun titolo edilizio;
- 7) di inviare la presente autorizzazione a:
 - a) E-distribuzione S.p.A.;
 - b) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e per le province di BL-PD-TV;
 - c) Comune di Campolongo Maggiore;
- 8) che copia degli elaborati previsti dal progetto, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, siano conservati in copia unica agli atti dell'ufficio – Area Uso e assetto del territorio.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente